



**UNIVERSITÀ
DEL SALENTO**

Regolamento abitativo della Scuola Superiore ISUFI

REGOLAMENTO ABITATIVO DELLA SCUOLA SUPERIORE ISUFI

Regolamento per la vita collegiale e per il funzionamento del *College* ISUFI

Art. 1 – Oggetto

1. La Scuola Superiore ISUFI riconosce e promuove i valori della comunità e della condivisione della vita e dello studio all'interno dei propri spazi anche attraverso soluzioni abitative di tipo residenziale secondo quanto stabilito ai fini dell'accreditamento ai sensi del DM 388 del 2013.
2. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 76 dello Statuto dell'Università del Salento e tenendo conto delle finalità istituzionali di cui al DM 24 aprile 2013 n. 388, la vita collegiale degli allievi ordinari e le modalità di utilizzo degli alloggi e delle strutture della Scuola Superiore ISUFI.
3. Le regole di condotta sancite dal presente Regolamento si applicano a tutti gli ospiti, anche diversi dagli allievi, a qualsiasi titolo siano stati ammessi alla struttura, nonché ai loro visitatori.

Titolo I - Vita collegiale

Art. 2 – Doveri generali

1. Gli ospiti, all'interno del *College*, devono assumere un comportamento consono alla civile convivenza, che non arrechi disturbo all'attività istituzionale, alle funzioni amministrative e al riposo.
2. E' vietato tenere comportamenti che mettano in pericolo, anche indirettamente, l'incolumità fisica propria e degli altri ospiti.
3. L'ospite che rilevi la violazione dei doveri sanciti dal presente articolo, a danno suo o di altri, deve darne immediata comunicazione al Direttore, anche per il tramite degli uffici dell'Amministrazione.

Art. 3 - Norme di condotta: tutela del patrimonio della Scuola

1. Sono vietati i comportamenti che arrechino danno al patrimonio mobiliare e immobiliare della Scuola.
2. E' vietato introdurre nella Residenza e tenere in camera materiali infiammabili, armi, esplosivi, nonché sostanze nocive.
3. E' vietato tenere animali di qualsiasi specie nei locali delle strutture abitative e nelle aree esterne ad esse connesse.
4. E' vietato apportare modifiche permanenti alle camere, asportare o introdurre mobili o attrezzature dai luoghi comuni alle camere e viceversa, smontare e/o modificare gli arredi.
5. Negli alloggi non possono essere tenuti apparati a gas, macchine o dispositivi diversi da quelli informatici, audio o video, che non siano stati preventivamente autorizzati dal Responsabile della sicurezza di Ateneo. È assolutamente vietato accendere fuochi.

6. È vietata la detenzione all'interno dei locali della Scuola di sostanze altamente infiammabili, salve quelle necessarie all'igiene personale, al primo soccorso, alle cure farmacologiche.

7. È vietato danneggiare le aree verdi della Scuola.

8. È vietato ostruire in qualsiasi modo le uscite di emergenza e qualsiasi altra via di fuga.

9. È vietato fumare in tutti i locali interni del *College*.

Art. 4 - Norme di sicurezza

1. Ai fini della sicurezza, della prevenzione dei rischi e della prevenzione degli incendi, è obbligo degli occupanti rispettare tutte le prescrizioni e le normative vigenti in materia.

2. In caso di emergenza, gli occupanti delle camere devono attenersi alle indicazioni di sicurezza presenti nei locali.

3. È vietato danneggiare, manomettere o rendere anche temporaneamente inservibili gli impianti antincendio.

Art. 5 - Sanzioni disciplinari

L'ospite che commetta una o più violazioni degli obblighi previsti nel presente Regolamento è sanzionato in base alle norme di carattere generale applicabili alla comunità accademica.

Titolo II - Funzionamento del *College*

Art. 6 - Residenzialità

1. Ai fini della gestione degli alloggi, l'anno accademico inizia a decorrere dal 1° settembre e termina il 31 luglio dell'anno solare successivo.

Art. 7 - Assegnazione dei posti letto

1. All'inizio di ogni anno accademico le camere sono assegnate agli allievi ordinari aventi diritto con effetto limitato al medesimo anno.

2. L'assegnazione è effettuata dall'Amministrazione secondo direttive di massima impartite dal Direttore, su proposta dei rappresentanti degli allievi, sentito il parere della relativa associazione.

3. Durante i periodi di chiusura disposti dalla Scuola in corrispondenza delle vacanze estive o per necessità dettate da interventi di manutenzione straordinaria, tutti gli ospiti sono tenuti a lasciare le camere assegnate libere da ogni effetto personale.

4. L'allievo ordinario autorizzato a svolgere un periodo di studio e di ricerca fuori sede per un periodo di tempo superiore a un mese è tenuto a liberare la stanza dai propri effetti personali per permetterne l'utilizzo, anche temporaneo. Al definitivo rientro dalla missione l'allievo riprende possesso della medesima stanza.

Art. 8 - Uso delle camere

1. All'inizio dell'anno accademico ogni allievo dei Corsi ordinari riceve in consegna una camera arredata con relativa chiave o tessera magnetica, che dovrà essere consegnata all'addetto alla portineria della Scuola ogni volta che l'allievo si allontani. I mobili e gli oggetti in essa contenuti sono descritti in un apposito inventario che viene consegnato all'assegnatario e dal medesimo sottoscritto, dopo verifica da parte sua, alla presenza di un incaricato della Scuola, che lo stato della camera sia conforme a quanto contenuto nell'inventario.

Al termine dell'anno accademico l'ospite è tenuto a restituire la stanza e i relativi arredi nelle stesse condizioni della consegna, descritte nell'elenco sottoscritto, salva difformità per il normale deterioramento dei beni dovuto all'uso ordinario.

2. La Scuola fornisce tutta la biancheria di corredo delle camere e dei bagni di pertinenza. All'atto del rilascio della stanza gli ospiti devono restituire in buone condizioni il corredo fornito dalla Scuola. I capi di biancheria danneggiati o sottratti sono addebitati all'ospite, salvo che questi non provi la responsabilità di terzi.

3. Il personale addetto al servizio di pulizia dei locali ha accesso alle camere degli allievi nei limiti dell'espletamento del servizio medesimo.

4. Durante il periodo abitativo presso la Scuola, gli ospiti sono tenuti a mantenere l'ordine del proprio alloggio.

5. L'ospite è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione al tecnico addetto di eventuali guasti nella propria stanza e a consentire l'esecuzione dei necessari interventi di manutenzione, secondo la frequenza, i modi e i tempi indicati dalla Scuola.

Art. 9 – Uso delle aree comuni

1. Gli ospiti sono tenuti a rispettare l'ambiente interno ed esterno alla struttura residenziale e a contribuire alla cura dell'ordine di tutti gli spazi di uso comune.

2. I guasti agli impianti (luce, acqua, ascensori) e alle attrezzature di uso comune devono essere immediatamente segnalati al personale di portineria.

Art. 10 - Visite

1. Gli ospiti del College possono ricevere visite dalle ore 8.00 alle ore 23.00, dalla domenica al giovedì e dalle ore 8.00 alle ore 24.00 il venerdì, il sabato e i giorni prefestivi.

2. Per accedere al *College* i visitatori devono esibire un documento di identità al personale di portineria che provvede a registrarlo e a chiedere il consenso del destinatario della visita all'ingresso nella struttura dell'estraneo.

3. L'accesso da parte di minori è consentito quando i medesimi facciano parte del nucleo familiare dell'ospite o siano accompagnati da familiari adulti.

4. Ai visitatori si applicano gli stessi obblighi di condotta previsti per gli ospiti dal presente Regolamento. In caso di violazione, il Consiglio Direttivo può vietare temporaneamente o a tempo indeterminato l'ingresso ai trasgressori.

5. L'accesso dei visitatori può essere escluso o limitato in ogni momento per motivi di sicurezza o per ragioni connesse allo svolgimento delle attività istituzionali della Scuola.

Art. 11 – Responsabilità degli ospiti

1. Tutti gli ospiti rispondono per sé e per i propri visitatori della buona conservazione dei locali e dei beni assegnati in uso esclusivo, nonché di quelli di uso comune dei quali si servono.

2. Nel caso di camere con più letti, la responsabilità per eventuali danni è solidale fra tutti gli occupanti, salvo che non risultino responsabilità individuali.

Art. 12 – Responsabilità della Scuola

1. La Scuola Superiore ISUFI non assume alcuna responsabilità per i fatti di terzi a danno degli ospiti del *College*, né per quelli degli ospiti a danno di altri ospiti.

2. La Scuola Superiore ISUFI non assume alcuna responsabilità nei confronti degli occupanti per lo smarrimento, il danneggiamento, il deterioramento o il furto di oggetti o di valori appartenenti agli ospiti e conservati negli spazi individuali o comuni.

Art. 13 – Servizi accessori

1. L'uso della lavanderia, della biblioteca e della palestra è disciplinato da apposite linee guida emanate dal Consiglio direttivo.